



Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa
U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti
Via San Pietro Martire, 3 - 42121 Reggio Emilia
Tel. 0522/456.367 - Fax 0522/456.037

BOZZA DI CONVENZIONE

Gara europea mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera sss), 30, 60 e 164 comma 2 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'affidamento, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, della concessione ai sensi degli articoli da 164 a 173 del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50, nel territorio del Comune di Reggio Emilia, dei servizi: di gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche e di uso pubblico; di gestione del trasporto scolastico (servizio scuolabus); di gestione dei servizi di controllo ZTL e AP; di gestione del servizio di bike-sharing.

CIG 67703616A3

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n. _____

L'anno _____ il giorno ____ del mese di _____ in Reggio nell'Emilia, sede municipale di piazza Camillo Prampolini 1, innanzi a me, dott. _____, Segretario Generale del Comune di Reggio nell'Emilia, autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ai sensi di quanto previsto dall'articolo 97, comma 4, lettera "c" del d.lgs. 267/2000, senza l'assistenza del testimoni avendovi le parti, previo mio consenso, espressamente rinunciato, sono comparsi i signori:

_____, nato a _____ il _____, in qualità di _____, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di partecipare esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Reggio Emilia, che rappresenta, e ciò in esecuzione dell'articolo ____ dello Statuto Comunale e del decreto del Sindaco n. _____, nel seguito, per brevità, denominato "*Concedente*" o "*Comune*";

e

la società _____ (o il Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI - costituito dalla società _____, mandataria e dalla società _____, mandante), in persona del legale rappresentante pro-tempore, nel seguito, per brevità, denominata "*Concessionario*";

premesse

a. che in data _____, il Comune ha pubblicato il bando di una "*gara europea mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera sss), 30, 60 e 164 comma 2 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'affidamento, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, della concessione ai sensi degli articoli da 164 a 173 del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50, nel territorio del Comune di Reggio Emilia, dei servizi: di gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche e di uso pubblico;*

di gestione del trasporto scolastico (servizio scuolabus); di gestione dei servizi di controllo ZTL e AP; di gestione del servizio di bike-sharing";

- b.** che con atto in data _____ Il Comune, con le modalità di cui agli articoli 32 e 33 del d.lgs. 50/2016, ha aggiudicato la Concessione di Servizi all'operatore economico di cui in epigrafe (nel seguito indicato anche come "Concessionario");
- c.** che l'aggiudicazione ha tenuto conto, tra l'altro, dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione, così come risulta, in via principale, dal Piano Economico Finanziario, asseverato secondo legge, predisposto dal Concessionario e presentato in sede di gara;
- d.** che i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico finanziario degli investimenti di cui al precedente punto c. sono stati dal Concessionario posti alla base del Piano Economico Finanziario e sono nel seguito riportati, preceduti dall'indicazione degli eventi che, incidendo su detti presupposti e condizioni, costituiranno condizione per una revisione del Piano:
 - d.1** Eventi potenzialmente incidenti sui presupposti del Piano:
 - d.1.1** ritardi nell'ottenimento dei necessari permessi, autorizzazioni, nulla-osta, pareri, ecc., nell'approvazione della progettazione, nelle operazioni di verifica della conformità, nell'avvio e nell'intera gestione dei servizi, rispetto ai tempi previsti dalla presente Convenzione e dal Capitolato Tecnico ovvero, per quanto in essi non disciplinato, rispetto ai tempi normativamente previsti, fatto salvo che tali ritardi non siano imputabili a negligenze o inadempimenti del Concessionario;
 - d.1.2** richiesta o imposizione di prezzi difforni da quelli individuati nel Piano Economico Finanziario;
 - d.1.3** mancato raggiungimento di un livello minimo di ricavi, non

dipendente da fatti o scelte imputabili al Concessionario, sufficiente ad assicurare la copertura dei costi operativi di esercizio e dei flussi di cassa a servizio del debito;

- d.1.4** eventuali modifiche od innovazioni all'insieme delle leggi, regolamenti, circolari applicabili direttamente o indirettamente alla Concessione, che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività inerenti l'erogazione dei servizi rispetto a quelli previsti nel Piano Economico Finanziario allegato (da qualsiasi ente promananti ivi incluse quelle relative al regime fiscale adottato nel piano economico finanziario);
 - d.1.5** eventuali modifiche, prescrizioni o varianti richieste dal Concedente o da altre amministrazioni o enti comunitari, nazionali e locali in sede di progettazione, realizzazione o gestione del Servizio che vadano ad alterare l'Equilibrio Economico Finanziario dell'investimento, purché dette modifiche, prescrizioni o varianti non siano resi necessari da pregressi errori o omissioni del Concessionario;
 - d.1.6** il venire in essere di un evento di forza maggiore, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Convenzione;
- d.2** Principali presupposti e condizioni di base del Piano.
- d.2.1** i costi di investimento;
 - d.2.2** i costi operativi;
 - d.2.3** gli oneri finanziari;
 - d.2.4** le imposte e le tasse dovute dal Concessionario;
 - d.2.5** la durata della Concessione;
 - d.2.6** la realizzazione degli Interventi;
 - d.2.7** i Parametri Finanziari;

e. che i seguenti documenti, conservati agli atti dell'Ufficio Protocollo del Comune di Reggio Emilia, formano parte integrante e sostanziale della Convenzione pur non essendo ad essa materialmente allegati:

Allegato A: Piano Economico Finanziario asseverato presentato in gara.

Allegato B: Offerta Tecnica presentata in gara.

Allegato C: Capitolato Tecnico e relativi allegati.

Allegato D: Cronoprogramma.

Allegato E: Offerta economica presentata in Gara;

f. che a carico dell'aggiudicatario non risultano cause di esclusione o comunque ostative alla stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione, giusta documentazione acquisita ai sensi delle norme vigenti e che la Prefettura di Reggio Emilia con nota in data _____ protocollo _____ ha certificato l'insussistenza di elementi ostativi ai sensi della vigente normativa antimafia;

g. che, ai sensi dell'articolo 165 comma 3 del Codice, in data _____ il Concessionario ha presentato idonea documentazione inerente il finanziamento del Servizio, della Gestione e dell'Intervento, documentazione consistente in _____;

h. che il Concessionario ha dato prova di avere sino ad oggi esperito quanto previsto dalla Clausola Sociale inserita nel Bando e nel Disciplinare di Gara, come da attestazione rilasciata in data _____;

tutto ciò premesso

e ritenuto, unitamente agli atti richiamati che le Parti dichiarano di ben conoscere e di accettare a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue.

PARTE PRIMA - I

Articolo I - 1 - Rinvio alle premesse ed agli allegati.

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente

Convenzione e come tali le Parti li ratificano e li fanno propri.

Articolo I - 2 - Definizioni.

Salvo che sia diversamente disposto nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico, nei suoi allegati, le locuzioni di seguito riportate assumono il seguente significato.

Aree di Cantiere: indica le zone interessate dalla erogazione del Servizio.

Autorizzazioni: indica cumulativamente le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla osta e quant'altro necessario ed opportuno per la gestione del Servizio, per la realizzazione dell'Intervento e per la funzionalità degli stessi, qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante, anche sulla base di eventuali modificazioni o integrazioni della normativa applicabile.

Canone: indica il Canone di Concessione, non soggetto ad iva per carenza del presupposto soggettivo, da corrispondere da parte del Concessionario al Comune, nell'importo definito dall'offerta sull'elemento quantitativo formulata dal Concessionario in sede di gara, aumentato di quanto dovuto dal Concessionario sulla base dei criteri e dei parametri definiti dal Capitolato Tecnico, non oggetto questi ultimi di offerta in sede di gara.

Capitolato Tecnico: indica lo specifico elaborato contenente le prescrizioni tecniche per la Gestione, per la esecuzione del Servizio, per lo sviluppo della progettazione, per la realizzazione dell'Intervento, prescrizioni che, in ipotesi di contrasto con le previsioni di altri atti della Concessione, prevalgono su questi.

Causa di Ritardo: indica quell'evento, od insieme di eventi, non riconducibili alla responsabilità del Concessionario, che impedisca il rispetto dei tempi di realizzazione della Gestione, della erogazione del Servizio, dell'Intervento, pur non dando luogo ad una sospensione totale della Gestione né delle forniture e dei lavori di installazione, messa a norma, adeguamento, efficientamento degli impianti.

Certificato di verifica di conformità: indica il certificato attestante la verifica di

conformità delle forniture, dei lavori e dei servizi inerenti le azioni di installazione, di messa a norma, di adeguamento, di efficientamento degli impianti che costituiscono l'Intervento.

Codice: indica il d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Concessione: indica il rapporto tra Concedente e Concessionario come regolato dalla presente Convenzione, dai suoi Allegati, dai Documenti Contrattuali.

Convenzione: indica il presente contratto, che, stipulato in forma pubblica, disciplina le obbligazioni del Concedente e del Concessionario in relazione alla Concessione.

Cronoprogramma: indica il programma cronologico di avanzamento delle fasi della Concessione, programma che definisce i tempi di avvio della Gestione, di esecuzione del Servizio, di redazione della progettazione, di realizzazione degli interventi di installazione, messa a norma, adeguamento, efficientamento con la relativa verifica di conformità degli impianti, nonché di svolgimento della Fase di Gestione, come risultante dall'offerta del Concessionario.

Data Inizio Esecuzione: indica la data, successiva alla acquisizione dal Comune della disponibilità delle Aree di Cantiere e alla loro messa a disposizione del Concessionario, in cui si darà corso alla esecuzione del Servizio e alla attuazione della Gestione.

Direttore della Esecuzione (DE): indica il soggetto incaricato dal Concessionario delle attività professionali di direzione della esecuzione del Servizio, della Gestione e dell'Intervento ai sensi e per gli effetti del Codice.

Documenti Contrattuali: indica i documenti richiamati dalla Convenzione a costituirne parte integrante e sostanziale.

Documentazione di Gara: indica il Bando di Gara, pubblicato ai sensi del Codice dei Contratti, per l'affidamento della Concessione di servizi, comprensivo di tutti i suoi

allegati.

DSCR (Debt Service Cover Ratio): indica il parametro pari al rapporto tra i flussi di cassa generati dal progetto e il servizio del debito per quota capitale e interessi relativamente al finanziamento erogato dai Finanziatori, così come individuato dal Piano Economico Finanziario, dalla Documentazione di Gara e dai Documenti Contrattuali.

Documenti di Progettazione: indica gli elaborati costitutivi dei progetti inerenti le forniture, le forniture con posa in opera, i lavori necessari all'Intervento, nonché ove opportuni, gli elaborati della progettazione del Servizio e della Gestione.

Equilibrio economico finanziario: indica l'equilibrio degli investimenti e della gestione dell'Intervento sotto l'aspetto economico e finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 comma 1 lettera fff) e dell'articolo 165 comma 2 del Codice, determinato sulla base dei presupposti del Piano Economico Finanziario.

Erogazione dei servizi: indica lo svolgimento del Servizio, della Gestione e delle relative forniture di cui al Capitolato Tecnico, come integrato dalla Offerta Tecnica formulata in sede di gara.

Evento destabilizzante: indica:

- ogni Fatto del Concedente di cui alla successiva definizione;
- ogni evento o circostanza di forza maggiore;
- ogni norma di legge o regolamento sopravvenuta dopo la data di stipula della Convenzione che incida, in maniera significativa, in senso pregiudizievole sui termini e sulle condizioni per la esecuzione del Servizio, per la attuazione della Gestione, per la realizzazione dell'Intervento, sulla gestione economica o sulla funzionalità degli impianti, ovvero sui ricavi commerciali;
- ogni modifica della Concessione durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'articolo 175 del Codice, derivante da richiesta del Concedente, purchè non originata da sopravvenute norme di legge o regolamento o da inadempienze

del Concessionario.

Evento favorevole: indica ogni evento o circostanza ricompresa nella definizione di Evento Destabilizzante, ove abbia incidenza in senso favorevole anziché pregiudizievole, e comporti miglioramento nei presupposti del Piano Economico Finanziario.

Fase di Realizzazione: indica il periodo di attività del Concessionario compreso tra la data di stipula della presente Convenzione e il rilascio del Certificato di Verifica di Conformità all'esito della realizzazione delle azioni di installazione, di messa a norma, di adeguamento, di efficientamento degli impianti che costituiscono l'Intervento, necessari per la erogazione del Servizio e per la Gestione.

Fase di Gestione: indica il periodo di attività del Concessionario compreso tra la data di stipula della Convenzione e la scadenza o perdita di efficacia della Concessione.

Fatto del Concedente: indica l'inadempimento del Concedente alle proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione, che impedisca al Concessionario di adempiere agli obblighi assunti con la presente Convenzione, ove il Concessionario dimostri di aver diligentemente adempiuto agli obblighi, oneri, formalità o adempimenti ai sensi di legge e della Convenzione medesima.

FOI: indica l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato annualmente dall'ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) ai fini della rivalutazione monetaria.

Forza Maggiore: indica ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente imprevisto o imprevedibile, non direttamente imputabile alla parte che lo invoca e che non sia stato possibile impedire utilizzando la dovuta diligenza, tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto, l'adempimento delle obbligazioni, in via temporanea o permanente, ivi comprese le circostanze che costituiscono causa di impossibilità sopravvenuta, sia essa temporanea o definitiva. A titolo meramente esemplificativo e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti,

sono cause di forza maggiore eventi quali:

- guerra, sommosse, invasioni, rivoluzioni e guerre civili;
- tumulti, singoli atti e/o eventi di carattere terroristico o vandalico, occupazioni dei siti sui quali realizzare gli Interventi o altri atti violenti di terzi non imputabili al Concessionario o alla sua organizzazione aziendale tali da impedire le normali attività realizzative o gestionali;
- scioperi di categoria su base nazionale o provinciale, sabotaggi o atti di scioperanti, conflitti tra lavoratori, purché non attinenti direttamente l'organizzazione aziendale del Concessionario,
- indisponibilità, nei tempi previsti dal Cronoprogramma dei siti di intervento, per cause non imputabili al Concessionario;
- indisponibilità delle fonti energetiche;
- espropriazioni, confische, sequestri o demolizioni, ordinate da autorità governative civili o militari, dalla Protezione Civile, non dipendenti da fatto del Concessionario;
- catastrofi naturali, incendi, terremoti, inondazioni, gravi incidenti a mezzi e vie di trasporto, non imputabili a negligenza del Concessionario;
- ritrovamenti di reperti archeologici, storici, scientifici, artistici e/o fossili che determinino apposita ordinanza inibitoria o analogo provvedimento di altre competenti Autorità.

Gestione: indica l'insieme delle attività di erogazione del Servizio identificate e descritte dal Capitolato Tecnico, dalla presente Convenzione, dalla Offerta Tecnica presentata in gara dal Concessionario.

Indicatori di Equilibrio: indicano DSCR, IRR Azionista e IRR di Progetto, complessivamente considerati e rappresentativi dell'Equilibrio Economico Finanziario della Concessione, così come desumibili dal PEF.

Intervento: indica il complesso delle forniture, delle forniture con posa in opera, dei

lavori, dei servizi necessari, sulla base delle previsioni del Capitolato Tecnico e dell'Offerta Tecnica, per la erogazione del Servizio e per la attuazione della Gestione.

Investimento/i: indica, con riferimento alla erogazione del Servizio, alla attuazione della Gestione, alla realizzazione dell'Intervento, i costi contabilmente capitalizzabili, così come desumibili dal Piano Economico Finanziario, tra cui, inter alia, sono ricompresi i costi per la erogazione del Servizio, i costi di finanziamento e sviluppo, i costi di progettazione, i costi per l'Intervento, gli oneri per la sicurezza, i costi per la Direzione dell'Esecuzione, i costi per le attività di verifica di conformità, gli imprevisti e tutti gli altri costi strettamente necessari per lo sviluppo della Gestione, anche se non previsti nel PEF, che per loro natura risultino, secondo prassi contabile, capitalizzabili.

IRR (Internal Rate of Return) Azionista: indica il tasso di rendimento dell'azionista della Società di Progetto Concessionaria, così come individuato nel Piano Economico-Finanziario.

IRR (Internal Rate of Return) di Progetto: indica il tasso di rendimento del progetto, al lordo e al netto delle imposte, così come individuato nel Piano Economico Finanziario.

Lesione dell'equilibrio: indica l'impatto di un dato Evento Destabilizzante, nella misura in cui dia luogo a una variazione dei parametri del Piano Economico Finanziario tale da compromettere la sostenibilità economica della Concessione per l'intera sua durata.

Mezzi Propri: indica l'importo complessivo delle risorse apportate dal Concessionario.

Offerta Tecnica: indica l'Offerta Tecnica presentata in gara dal Concessionario.

Parti: indica il Concedente e il Concessionario, contestualmente considerati.

Periodo di sospensione: indica il termine di 60 giorni dal ricevimento da parte del Concessionario della comunicazione scritta del Concedente avente ad oggetto

l'intenzione di risolvere la Concessione.

Piano Economico Finanziario: indica il documento, parte integrante della presente Convenzione, con l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico finanziario, asseverato nei termini e con le modalità di cui al Disciplinare di Gara da _____, costituente parte integrante dell'offerta presentata in gara dal Concessionario.

Progettazione: la progettazione delle forniture, delle forniture con posa in opera, dei lavori, dei servizi inerenti l'intervento, nonché, ove opportuna, la progettazione dei Servizi e della Gestione.

Referente per la Concessione: indica il soggetto nominato dal Concessionario cui sono affidati i compiti di rappresentanza nei confronti del Concedente per l'esecuzione della presente Convenzione.

Regolamento: indica il d.p.r. 05 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni, per le parti vigenti ai sensi degli articoli 216 e 217 del Codice.

Responsabile del procedimento (RUP): indica il soggetto individuato dal Concedente al quale sono affidati i compiti di cui all'articolo 31 del Regolamento.

Riequilibrio: indica le procedure, i parametri e le modalità per il ripristino dell'equilibrio economico finanziario.

SAL: indica le certificazioni dello stato di avanzamento delle forniture e dei lavori dell'Intervento nella Fase di Realizzazione, predisposte dal Direttore dell'Esecuzione.

Servizio: indica, nella loro generalità e complessivamente, il servizio di gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche e di suolo pubblico, il servizio di gestione del trasporto scolastico (servizio scuolabus), il servizio di controllo ZTL e AP, il servizio bike-sharing oggetto della Concessione.

Società di progetto: indica la società eventualmente costituita dal Concessionario e subentrata (ovvero che subentrerà) al Concessionario nel rapporto di Concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione, ai sensi dell'articolo 184 del

Codice.

Stato di Consistenza: elenco delle Aree di Cantiere nonché degli impianti e delle dotazioni esistenti sul territorio del Comune pertinenti l'oggetto della Concessione che vengono consegnati al Concessionario, esclusivamente per le finalità di attuazione della Concessione, all'atto della attivazione della Concessione medesima.

Varianti: indica le varianti progettuali, le varianti in corso d'opera, le varianti al Capitolato Speciale, in genere ogni modifica della Concessione durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'articolo 175 del Codice.

Verifica di conformità: indica l'attività di verifica di conformità funzionale ad accertare la regolare esecuzione dei servizi, delle forniture e dei lavori oggetto della Concessione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti dalla Concessione, fatte salve le eventuali leggi di settore. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni della Concessione, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

PARTE SECONDA - II

Condizioni Generali

Articolo II - 1 - Oggetto della Concessione.

II - 1.1 La presente Convenzione per la Concessione di servizi disciplina, in uno con il Capitolato Tecnico, l'Offerta Tecnica, gli Allegati e i Documenti Contrattuali tutti, i rapporti tra Concedente e Concessionario e ha ad oggetto l'esecuzione del Servizio sul territorio del Comune di Reggio Emilia, come definito dall'articolo I-2 e secondo quanto specificamente previsto nel

Capitolato Tecnico, parte integrante della presente Convenzione.

- II - 1.2** Il Servizio è affidato al Concessionario con diritto di esclusiva nei limiti di quanto previsto dal Capitolato Tecnico e dagli Atti di Gara. Fatto salvo quanto il Concessionario è obbligato ad allestire e realizzare per la attuazione dell'Intervento, gli impianti e le dotazioni esistenti in proprietà o comunque nella disponibilità del Comune, necessari per l'espletamento del Servizio, saranno consegnati dal Comune al Concessionario, al quale rimarranno affidati per tutto il periodo di validità della Convenzione, nei tempi e con le modalità previsti dalla medesima Convenzione, dal Capitolato Tecnico e dall'Offerta Tecnica, essendo il loro utilizzo e sfruttamento elemento essenziale per l'esecuzione del Servizio e l'equilibrio della Concessione.
- II - 1.3** Nel corso della Concessione il Concessionario sarà tenuto ad eseguire le opere, le forniture, i servizi e gli investimenti indicati nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica costituente allegato alla Convenzione.
- II - 1.4** Il Concessionario erogherà il Servizio e attuerà la Gestione nei termini, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica e negli ulteriori Allegati, nella più completa osservanza del principio di trasparenza, sotto l'alto controllo e la vigilanza del Comune. La Gestione del Servizio sarà svolta dal Concessionario in piena autonomia organizzativa, a completo rischio d'impresa, con assunzione del rischio operativo di cui all'articolo 3 comma 1 lettera zz) del Codice, comunque nell'ambito di quanto stabilito nella Convenzione, nei suoi Allegati, nei Documenti Contrattuali.
- II - 1.5** A titolo di controprestazione il Concessionario avrà diritto unicamente di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente, in regime di concessione, i Servizi e la Gestione, facendo propri i proventi derivanti dalla

gestione stessa, in conformità e secondo le modalità indicate nella Convenzione nonché negli atti alla stessa allegati o dalla stessa richiamati.

Articolo II - 2 - Canone a favore del Concedente.

- II - 2.1** Il Concessionario è obbligato, a titolo di Canone annuale di Concessione, per ciascun anno di durata della Concessione, al pagamento, in favore del Concedente, dell'importo di euro _____ (_____), al netto di ogni onere di natura fiscale che fosse tempo per tempo previsto dalla vigente legislazione, importo corrispondente all'importo offerto in gara dal Concessionario quale elemento quantitativo di valutazione. Il pagamento avverrà in due rate a cadenza semestrale per ciascun anno, in via anticipata. Per il primo anno la prima rata dovrà essere pagata entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla data di stipula della Convenzione, la seconda entro il centottantesimo giorno successivo alla stipula della Convenzione. Per l'anno successivo, la prima rata del Canone dovrà essere pagata entro il trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla stipula della Convenzione, la seconda rata entro il cinquecentoquarantacinquesimo giorno successivo alla stipula della Convenzione e così via, per gli anni ancora successivi, con la medesima cadenza semestrale, sino al termine della Concessione.
- II - 2.2** Oltre al canone di cui al precedente comma II.2.1, il Concessionario è obbligato al pagamento in favore del Concedente, sempre a titolo di Canone di Concessione, della somma, al netto di ogni onere di natura fiscale, di cui all'articolo 3.7 del Capitolato Tecnico, nell'importo anno per anno da determinarsi sulla base della predetta disposizione e da pagarsi alle scadenze ivi indicate.
- II - 2.3** In caso di ritardo nel pagamento delle somme di cui ai precedenti comma II.2.1 e II.2.2, matureranno, sulle somme dovute e non pagate, senza

necessità di messa in mora, interessi ad un tasso da determinarsi tempo per tempo sulla base del d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

- II - 2.4** Il Canone di cui al sopraesteso comma II.2.1 verrà rivalutato, a partire dal secondo anno di durata della Concessione, sulla base del FOI.
- II - 2.5** Il pagamento del Canone, sia per quanto attiene la quota di cui al comma II.2.1, sia per quanto attiene la quota di cui al comma II.2.2., dovrà essere eseguito tramite bonifico bancario presso la Tesoreria del Concedente (_____).

Articolo II - 3 - Durata della Concessione.

- II - 3.1** La Concessione disciplinata dalla presente Convenzione ha durata di anni 8 (otto) a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione.
- II - 3.2** L'efficacia della Convenzione cesserà automaticamente alla scadenza del termine stabilito al precedente comma 3.1, senza necessità di preventiva disdetta da parte del Comune.
- II - 3.3** Il Concessionario è in ogni caso impegnato a garantire, anche dopo la scadenza della Convenzione, la continuità del Servizio, sino all'affidamento dello stesso ad altro Concessionario o sino al riaffidamento al medesimo Concessionario, all'esito di procedura ad evidenza pubblica. Durante tale periodo il Concedente avrà diritto di percepire dal Concessionario una somma corrispondente al Canone di cui all'articolo II.2, in un importo proporzionale al periodo di durata della prestazione del Servizio successivo alla scadenza della Concessione.

Articolo II - 4 - Principi generali e obiettivi del Servizio.

- II - 4.1** Il Servizio ha natura di servizio pubblico, deve avere carattere di regolarità, continuità ed economicità ed è svolto dal Concessionario alle condizioni previste dalla Convenzione, dal Capitolato Tecnico e dall'Offerta Tecnica, in conformità agli indirizzi del Comune, nel rispetto delle prescrizioni e dei

principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei provvedimenti dell'Autorità, dei regolamenti, delle direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia, a decorrere dal loro effettivo recepimento nell'ordinamento italiano.

II - 4.2 Il Servizio dovrà essere gestito ed erogato dal Concessionario secondo termini, condizioni e modalità riportate nei documenti relativi all'affidamento contenuti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.

Articolo II - 5 - Consegna degli impianti e delle dotazioni.

II - 5.1 Con la sottoscrizione della Convenzione, il Comune consegna al Concessionario, con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico ed esclusivamente per le finalità della Concessione, le Aree di Cantiere, gli impianti e le dotazioni in sua proprietà o disponibilità funzionali alla gestione in Concessione del Servizio, e ciò per tutta la durata della Concessione. I beni e le aree di cui trattasi sono elencati in apposito Stato di Consistenza. Restano fermi gli obblighi a carico del Concessionario inerenti l'esecuzione dell'Intervento.

II - 5.2 Nel corso della Gestione del Servizio, il Concessionario è tenuto a curare l'aggiornamento dello Stato di Consistenza, nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato Tecnico.

Articolo II - 6 - Dichiarazioni.

II - 6.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario dichiara che quanto risulta dalla Convenzione medesima, dai suoi allegati, dai Documenti Contrattuali, ivi compreso il Capitolato Tecnico e l'Offerta Tecnica, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della Concessione e delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto

acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi.

- II - 6.2** Il Concessionario dichiara altresì di avere preso visione delle Aree di Cantiere, degli impianti, delle dotazioni e delle infrastrutture afferenti il Servizio e di non avere riscontrato difformità tra questi e lo Stato di Consistenza dei predetti impianti dotazioni, infrastrutture e Aree di Cantiere.

Articolo II - 7 - Principali obblighi del Concessionario.

- II - 7.1** Fermo restando quanto stabilito al precedente Articolo II - 4 (*“Principi generali e obiettivi del Servizio”*), il Concessionario ha l’obbligo di gestire il Servizio nel rispetto del contenuto del Capitolato Tecnico, dell’Offerta Tecnica e di quanto indicato dagli Allegati alla Convenzione. Il Concessionario rimane l’unico responsabile, a qualsiasi effetto, di ogni evento o circostanza pregiudizievole che dovesse verificarsi in conseguenza dell’esecuzione del Servizio, della Gestione e dell’Intervento, nelle sue diverse fasi.
- II - 7.2** A tal fine, il Comune e i dirigenti, funzionari e impiegati dallo stesso dipendenti sono fin d’ora completamente sollevati e manlevati da parte del Concessionario da qualsivoglia responsabilità salvo che per eventi o circostanze pregiudizievoli che derivino da condotte dolose o colpose dai medesimi poste in essere.
- II - 7.3** Il Concessionario ha l’obbligo di assicurare la continuità del Servizio e di ripristinarne l’erogazione nei casi di sospensione o di interruzione, nonché l’obbligo di comunicare tempestivamente sia al Comune che agli utenti i casi di interruzione, sospensione o di irregolarità della prestazione del Servizio. In caso di interruzione o irregolarità della prestazione, il Concessionario dovrà altresì comunicare al Comune le specifiche ragioni dell’interruzione/sospensione/irregolarità del Servizio.

- II - 7.4** Nella esecuzione della Concessione, il Concessionario ha il dovere di rispettare ed applicare nei confronti del personale dipendente le norme sui contratti collettivi di lavoro nonché di rispettare le norme in materia contributiva, previdenziale e antinfortunistica, nonché le misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 nel testo tempo per tempo vigente.
- II - 7.5** Il Concessionario ha altresì l'obbligo di:
- II - 7.5.1** garantire il corretto presidio e gestione delle Aree di Cantiere, degli impianti, delle dotazioni, delle reti secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico;
 - II - 7.5.2** realizzare, nel rispetto dei Documenti Contrattuali, gli interventi previsti dalla Concessione, dal Capitolato Tecnico e dall'Offerta Tecnica;
 - II - 7.5.3** realizzare futuri interventi, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico e, eventualmente, dall'Offerta Tecnica;
 - II - 7.5.4** tenere sollevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in dipendenza o conseguenza dell'esecuzione della Convenzione, salvo che l'evento pregiudizievole che ne è causa derivi dalla gestione di impianti o dotazioni che, al momento della stipula della presente Convenzione, non risultino soddisfare i requisiti normativi, fino al momento della messa a norma di ciascun impianto e, comunque, fino al termine a tal fine convenuto tra il Comune e il Concessionario.
- II - 7.6** Il Concessionario deve trasmettere al Comune, secondo le modalità e le tempistiche previste dal Capitolato Tecnico, l'elenco aggiornato degli interventi dallo stesso effettuati. Altre incombenze a carico del Concessionario sono indicate nel Capitolato Tecnico, costituente parte integrante e sostanziale della Convenzione.

II - 7.7 Qualora dovessero verificarsi eventuali danni agli impianti e alle dotazioni imputabili al Concessionario e non dipendenti dal normale uso di tali dotazioni, il Concessionario dovrà provvedere al ripristino degli impianti nel termine assegnato dal Comune, il tutto a propria cura e spese. In mancanza, il Comune procederà d'ufficio a spese del Concessionario, rivalendosi sulla garanzia fideiussoria prestata dal Concessionario ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.

Articolo II - 8 - Realizzazione di nuovi interventi.

II - 8.1 Il Concessionario realizzerà eventuali interventi ulteriori richiesti dal Comune e che non risultino compresi nella presente Convenzione e nei suoi allegati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 175 del Codice e nel rispetto delle previsioni del Capitolato Tecnico.

Articolo II - 9 - Erogazione del Servizio.

II - 9.1 Il Concessionario garantisce le condizioni di erogazione del Servizio contenute nel Capitolato Tecnico, assicurandone l'attuazione e rispettando in ogni caso le condizioni minime tempo per tempo previste dal Capitolato Tecnico e dell'Offerta Tecnica.

PARTE TERZA - III

Condizioni particolari di Convenzione

Articolo III - 1 - Atti che regolano la Concessione.

III - 1.1 I documenti che regolano le obbligazioni delle parti, oltre alla presente Convenzione, ai suoi Allegati, al Capitolato Tecnico, all'Offerta Tecnica, sono il Bando e il Disciplinare di gara, nonché la Progettazione dei servizi e delle forniture di cui all'articolo 23 del Codice, una volta che sarà stata elaborata e approvata ai sensi di legge, documenti che si intendono tutti qui formalmente richiamati, anche se non materialmente allegati, a costituire parte integrante del presente atto.

Articolo III - 2 - Specifiche in ordine alla durata della Concessione.

III - 2.1 La Concessione, come previsto dall'articolo II - 3, avrà complessivamente la durata di anni 8 (otto) decorrenti dalla data della stipula della Convenzione: in tale periodo sono pertanto comprese anche le fasi di progettazione dei servizi, delle forniture e dei lavori, di realizzazione e di verifica di conformità dell'Intervento, le cui tempistiche sono definite nel cronoprogramma, come sviluppato nei limiti temporali offerti dal Concessionario in sede di gara.

III - 2.2 In particolare sono fissati i seguenti termini, salvo quanto definito nel dettaglio dalla presente Convenzione:

III - 2.2.1 la consegna al Concedente della progettazione dei servizi, delle forniture e dei lavori dell'Intervento dovrà avvenire entro un periodo non superiore a __ (_____) giorni naturali e consecutivi, decorrente dalla data di stipula della presente Convenzione secondo le modalità indicate dal Capitolato Tecnico;

III - 2.2.2 la ultimazione dell'Intervento dovrà avvenire entro il termine, non superiore a __ (_____) giorni naturali e consecutivi, decorrente dalla data di inizio lavori e scadente con la data di emissione del certificato di verifica di conformità.

III - 2.3 Restano ferme le facoltà di revoca e proroga, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi di legge e della presente Convenzione.

Articolo III - 3 - Costituzione della Società di Progetto.

III - 3.1 Il Concessionario ha facoltà di costituire una società di progetto in forma di s.p.a. o s.r.l., anche consortile, per la gestione della concessione ai sensi dell'articolo 184 del Codice, il cui capitale sociale minimo dovrà ammontare a euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero), affinché tale società subentri a titolo originario nel rapporto concessorio, senza necessità di previa approvazione o autorizzazione e senza che tale subentro costituisca

cessione del contratto.

- III - 3.2** Le quote sociali sottoscritte all'atto della costituzione della Società di progetto devono essere comunicate al Concedente. Tali quote potranno variare nel corso della durata della presente Convenzione, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 184 del Codice, nonché dai comma successivi del presente articolo III - 3. Alla costituzione della Società di Progetto possono partecipare altre società la cui attività d'impresa abbia per oggetto l'esercizio di attività economiche collegate, ausiliarie e strumentali con l'oggetto della presente Convenzione.
- III - 3.3** Resta salvo il diritto per le società costituite nel RTI Concessionario, di cedere, senza alcun limite, le rispettive partecipazioni nella costituenda Società di progetto, a società controllate dalle stesse. In ogni caso, dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità dei servizi e delle forniture i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione potranno cedere liberamente le proprie partecipazioni a terzi.
- III - 3.4** La partecipazione al capitale sociale della Società di Progetto, sia in sede di costituzione sia successivamente, da parte di banche e di altri investitori istituzionali, purché in misura non superiore al 49% del capitale sociale, potrà avvenire in qualsiasi momento.
- III - 3.5** La Società di Progetto si impegna a compiere le attività oggetto della Concessione in conformità ai termini e alle condizioni di cui alla Convenzione, ai suoi Allegati, ai documenti di cui all'articolo III - 1 della presente Convenzione. La Società di Progetto sarà unica responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.
- III - 3.6** I rapporti e le obbligazioni dei soci nei confronti della Società di Progetto nonché del Concedente sono disciplinati in conformità all'articolo 184 del

Codice.

- III - 3.7** Il Concessionario è tenuto a conservare i requisiti e le garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, come di volta in volta necessari per legge o ai sensi della presente Convenzione.
- III - 3.8** Il Concessionario si impegna a comunicare al Concedente ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o perdita dei requisiti o delle garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, e a porvi rimedio non appena possibile e comunque entro il termine perentorio a tal fine assegnato dal Concedente.
- III - 3.9** Qualsiasi cessione di quote del Concessionario che comporti l'uscita di uno o più soci ovvero l'ingresso di uno o più nuovi soci nel capitale sociale del Concessionario dovrà essere previamente comunicata al Concedente al fine di consentire le verifiche di legge in merito ai requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice e al rispetto della disciplina di cui al d.lgs. 06 settembre 2011 n. 159.

Articolo III - 4 - Obbligazioni del Concessionario, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo II - 7 della Convenzione.

III - 4.1 Principali Obbligazioni del Concessionario.

Il Concessionario si impegna:

- III - 4.1.1** a redigere la progettazione dei servizi, delle forniture, dei lavori in conformità all'articolo 23 del Codice, al Capitolato Tecnico e a quanto oggetto della Offerta Tecnica, dando attuazione alle eventuali prescrizioni di adeguamento ai pareri espressi dagli Enti di controllo interessati o introdotte per ripristinare l'aderenza alle prescrizioni del Capitolato Tecnico o a quanto indicato

nell'Offerta Tecnica;

- III - 4.1.2** a svolgere le attività di direzione della esecuzione e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione;
- III - 4.1.3** ad eseguire i lavori e le forniture e a prestare i servizi occorrenti per la realizzazione dell'Intervento e per la Gestione in conformità ai documenti di progettazione, incluse le relative verifiche di conformità in corso d'esecuzione e finali, nel rispetto delle tempistiche definite nel cronoprogramma allegato alla presente Convenzione come definito dal Concessionario nel rispetto degli atti di gara e dei Documenti Contrattuali;
- III - 4.1.4** a fornire e installare impianti e apparecchiature in conformità ai documenti di progettazione;
- III - 4.1.5** ed eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle apparecchiature di cui al precedente capoverso III - 4.1.4, in conformità al Capitolato Speciale, all'Offerta Tecnica e ai Documenti Contrattuali;
- III - 4.1.6** ad erogare il Servizio e a garantire le forniture a ciò strumentali per tutta la durata della Gestione secondo le disposizioni di cui al Capitolato Tecnico, all'Offerta Tecnica e ai Documenti Contrattuali;
- III - 4.1.7** ad ottenere e tenere aggiornati tutte le autorizzazioni, le certificazioni e i pareri emessi dagli Enti di competenza, necessari alla realizzazione della Gestione dell'Intervento nonché alla conduzione del Servizio, nel rispetto della normativa, con speciale riguardo, anche se non esclusivo, alla normativa in materia di sicurezza;

III - 4.1.8 ad assicurare il finanziamento di tutto quanto occorrente alla realizzazione della Gestione, dell'Intervento e del Servizio e all'erogazione dei servizi nel rispetto delle tempistiche definite nel cronoprogramma allegato alla presente Convenzione come definito dal Concessionario nel rispetto degli atti di gara e dei Documenti Contrattuali;

III - 4.2 Responsabilità del Concessionario.

Il Concessionario è responsabile:

III - 4.2.1 a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nella presente Convenzione, nei Documenti Contrattuali e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee e non ostative a detti adempimento e esecuzione;

III - 4.2.2 dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, quale diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione e per la durata della stessa.

III - 4.3 Responsabilità. Ulteriori obbligazioni del Concessionario.

III - 4.3.1 Il Concessionario si impegna a fornire al Concedente la documentazione e le informazioni richieste, e a prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza del Concedente.

III - 4.3.2 Il Concessionario si impegna, non appena ne venga a conoscenza,

ad informare il Concedente in relazione a:

- ogni evento o circostanza che possa ragionevolmente apparire idonea a dar luogo a sospensione o interruzione dei servizi, delle forniture, dei lavori, rispetto a quanto previsto nei documenti di progettazione e nel cronoprogramma, con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per limitare ulteriori danni e ritardi;
- ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione o indisponibilità dei Servizi di cui alla Convenzione, al Capitolato Tecnico, all'Offerta Tecnica, con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per evitare o limitare danni e ritardi;
- instaurazione di procedimenti giudiziari da parte o nei confronti del Concessionario, ove ne possa conseguire l'impossibilità o incapacità, anche temporanea, del Concessionario di adempiere le obbligazioni di cui alla presente Convenzione;
- contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei servizi e dei lavori;
- ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione.

Le comunicazioni di cui ai precedenti capoversi sono effettuate al Responsabile del Procedimento nominato dal Concedente.

III - 4.4 Sistemi di svolgimento dei servizi, di esecuzione delle forniture, di

realizzazione dei lavori.

III - 4.4.1 I servizi, le forniture, i lavori, oggetto di Concessione potranno essere realizzati, sempre e comunque nel rispetto delle norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, se ed in quanto applicabili:

- direttamente dal Concessionario, mediante la propria organizzazione d'impresa, oppure, nel caso venga costituita una Società di Progetto ex articolo 184 del Codice, mediante i propri soci, ai sensi dell'articolo 184 comma 2 del d.lgs. 50/2016;
- tramite affidamento a terzi ai sensi dell'articolo 174 del Codice.

III - 4.4.2 Il Concessionario nei documenti di partecipazione alla gara ha indicato le seguenti parti del contratto che intende subappaltare a terzi, ai sensi dell'articolo 174 del Codice: _____.

III - 4.4.3 Resta fermo che il Concessionario è responsabile in via esclusiva di fronte al Concedente dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla Concessione, anche per quanto attiene l'attività degli operatori economici terzi di cui all'articolo 174 del Codice.

Articolo III - 5 - Obbligazioni del Concedente.

III - 5.1 Il Concedente dovrà collaborare con il Concessionario, senza oneri a carico di quest'ultimo, per il tempestivo ottenimento nonché per l'attuazione di tutti i provvedimenti amministrativi relativi all'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche necessari per l'esecuzione e la gestione dei servizi, delle forniture e dei lavori oggetto della presente Convenzione (anche quelli propedeutici, quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, scavi, sondaggi, saggi, etc. etc.) adottando, ove necessario e per quanto in

suo potere, tutte le misure idonee a tal fine, anche prima dell'inizio delle attività di Gestione e di realizzazione dell'Intervento oggetto della Convenzione stessa. In particolare, il Concedente è impegnato nei confronti del Concessionario:

III - 5.1.1 a consentire senza oneri per il Concessionario l'occupazione del suolo pubblico per le attività inerenti o comunque connesse al Servizio;

III - 5.1.2 ad autorizzare, senza oneri per il Concessionario, con provvedimento a carattere generale, senza necessità di richiesta di volta in volta dei relativi permessi, il transito nella totalità delle aree soggette a disciplina limitativa, al fine di consentire l'accesso agli Impianti e alle dotazioni e comunque l'esecuzione del Servizio;

III - 5.1.3 ad attribuire al Concessionario la facoltà di disporre provvedimenti temporanei, di volta in volta, sino ad una durata massima di una intera giornata, volti a vietare la sosta nelle aree oggetto di esecuzione del Servizio, al fine di assicurare la necessaria operatività e garantire nel contempo un maggior livello di sicurezza per i cittadini e gli operatori.

III - 5.2 Il Concedente si impegna a garantire ed agevolare l'accessibilità veicolare agli impianti e alle dotazioni, tenuto conto delle sezioni stradali e della necessaria segnaletica di indirizzamento.

III - 5.3 Il Concedente si impegna a garantire, qualora necessario, l'acquisizione a favore del Concessionario di eventuali aree necessarie alla realizzazione di opere pertinenti dell'Intervento individuate dalla progettazione approvata da esso Concedente.

III - 5.4 Il Concedente è altresì obbligato:

- III - 5.4.1** a consegnare al Concessionario le Aree di Cantiere sulle quali dare attuazione al Servizio e realizzare l'Intervento oggetto della Concessione, libere da qualsiasi impedimento, redigendo apposito verbale di cantierabilità nei termini previsti nell'articolo III - 2 che precede e comunque secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico;
- III - 5.4.2** al rispetto delle previsioni della presente Convenzione nella conduzione dei procedimenti inerenti i provvedimenti e gli atti necessari alla realizzazione ed alla riuscita della Gestione, del Servizio, dell'Intervento in conformità alla progettazione approvata e al Piano Economico Finanziario, promuovendo anche Conferenze di Servizi secondo le modalità e nei termini di cui alla presente convenzione;
- III - 5.4.3** a concedere gratuitamente, nei tempi previsti nella presente Convenzione e dal Capitolato Tecnico, gli spazi e le aree pubbliche necessarie alla installazione della segnaletica sul territorio comunale inerente la realizzazione dell'Intervento;
- III - 5.4.4** a condurre con diligenza i procedimenti di propria competenza volti alla adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per dare impulso alla ottimale erogazione del Servizio, della Gestione, dell'Intervento;
- III - 5.4.5** ad istruire il procedimento volto alla approvazione delle eventuali perizie di variante nei termini previsti dalla Convenzione;
- III - 5.4.6** a sostenere qualsiasi onere sia in qualunque modo dipendente dalla revoca o dalla modificazione di ogni autorizzazione, permesso o concessione inerenti le Aree di Cantiere che il Concessionario dovrà occupare per lo svolgimento del servizio e

per la realizzazione dell'Intervento;

III - 5.4.7 ad assumersi gli oneri derivanti dalle varianti da esso Concedente richieste;

III - 5.4.8 a consentire la piena realizzazione e lo sviluppo di tutte le attività oggetto della Concessione, vigilando sul rispetto da parte dei terzi dei diritti acquisiti dal Concessionario con la stipula della presente Convenzione;

III - 5.4.9 a nominare, a propria cura, l'incaricato o gli incaricati della verifica di conformità, gli oneri per il compenso dei quali saranno a carico del Concessionario;

III - 5.4.10 a prendere in consegna quanto realizzato nei termini previsti nella presente Convenzione;

III - 5.4.11 a compiere tutte le attività amministrative di propria competenza necessarie o opportune per la esecuzione del Servizio, della Gestione, per la realizzazione dell'Intervento;

III - 5.4.12 a permettere la gestione funzionale e lo sfruttamento economico del Servizio, della Gestione, dell'Intervento, nei termini definiti dalla Convenzione, dal Capitolato Tecnico e dai Documenti Contrattuali.

III - 5.5 Il Concedente si impegna a trasmettere prontamente al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

III - 5.5.1 ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle oggetto di Concessione;

III - 5.5.2 l'insorgere di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca o la riduzione della Concessione;

III - 5.5.3 la comunicazione di risoluzione per inadempimento del Concessionario o di revoca, anche parziale, per motivi di pubblico

interesse;

III - 5.5.4 ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sulla realizzazione del Servizio della Gestione, dell'Intervento, ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione.

Articolo III - 6 - Progettazione dei servizi e delle forniture. Consegna delle aree di intervento. Inizio Esecuzione. Esecuzione.

III - 6.1 La progettazione dei servizi, delle forniture e dei lavori sarà elaborata in conformità a quanto previsto nella presente Convenzione, negli atti dalla stessa richiamati nel Capitolato Tecnico. In particolare, il Concessionario, entro e non oltre ___ (_____) giorni dalla sottoscrizione del presente atto, provvederà, in conformità al Capitolato Tecnico e alla Offerta Tecnica, alla redazione del Progetto del Servizio, della Gestione dell'Intervento e alla sua presentazione al Responsabile del Procedimento, che curerà l'istruzione della pratica ai fini della sua approvazione.

Il Concedente provvederà, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla presentazione del Progetto, ad assumere le determinazioni inerenti la sua approvazione, indicando le proprie eventuali, definitive prescrizioni, previa acquisizione di ogni opportuno o necessario parere, autorizzazione, nulla osta comunque denominato.

III - 6.2 In caso di rilevati/osservazioni/richieste di modifica, che il Concedente dovrà far pervenire al Concessionario nel minor tempo possibile e in modo dettagliato ed analitico, il Concessionario dovrà predisporre e presentare le modifiche progettuali entro i successivi 30 (trenta) giorni e i termini di approvazione di cui al presente articolo ricominceranno a decorrere dacché gli elaborati sostitutivi saranno pervenuti al Concedente. Il Concessionario

dovrà predisporre tutta la documentazione tecnica necessaria al rilascio dei pareri, autorizzazioni, nullaosta prodromici alla realizzazione dei Servizi, della Gestione dell'Intervento, sostenendo tutti gli oneri derivanti dall'attività e dai procedimenti necessari a recepire le prescrizioni e le variazioni provenienti dagli enti competenti al rilascio dei predetti pareri, autorizzazioni, nulla osta, fermo restando che ove le stesse:

III - 6.2.1 siano fondate su errori od omissioni del Concessionario e/o sulla non conformità della progettazione al Capitolato Tecnico o all'Offerta Tecnica, nonché alle leggi e ai regolamenti applicabili e vigenti al momento della stipula della Convenzione, il Concessionario non avrà diritto ad alcun riconoscimento, compenso o indennizzo né ad alcuna revisione all'equilibrio del Piano Economico e Finanziario;

III - 6.2.2 non rientrino nella fattispecie di cui al precedente capoverso III - 6.2.1) e dal loro recepimento derivino maggiori oneri di progettazione nonché un incremento dei costi di esecuzione e/o di gestione tale da determinare una modifica dell'equilibrio economico finanziario della Concessione, il Concessionario avrà diritto di invocare il riequilibrio del Piano ai sensi della presente Convenzione.

Resta inteso che nell'ambito dell'attività di progettazione il Concessionario avrà la facoltà di sottoporre al Concedente modifiche, varianti e/o integrazioni ritenute necessarie per la migliore funzionalità dell'Intervento. Tali modifiche e/o integrazioni dovranno essere adottate dal Concessionario, a propria cura e spese, esclusivamente a seguito dell'approvazione del Concedente, che dovrà avvenire, laddove ne sussistano i presupposti entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla

presentazione, nel rispetto di quanto previsto al sopraesteso comma III - 6.1) nonché al presente comma III - 6.2).

III - 6.3 Non saranno in alcun modo addebitabili al Concessionario i ritardi che dovessero derivare dal rilascio di permessi, autorizzazioni e pareri da parte di Enti terzi e tutori, o da parte dello stesso Concedente, sempre che tali ritardi non siano riconducibili a carenza e/o errori della documentazione prodotta dal Concessionario per l'istruttoria delle relative pratiche. Resta, pertanto, inteso tra le parti che nel caso in cui l'approvazione della progettazione non intervenga entro i termini specificati al comma III - 6.1) del presente articolo III - 6, si applicherà la seguente disciplina:

III - 6.3.1 qualora il ritardato o mancato rilascio di una o più autorizzazioni sia imputabile a terzi, tale evento è da ritenersi convenzionalmente riconducibile ad un evento di forza maggiore con la conseguente applicabilità della disciplina prevista in proposito dalla presente Convenzione;

III - 6.3.2 qualora il ritardo nel rilascio di una o più autorizzazioni sia dovuto a circostanze che siano direttamente imputabili al Concedente, il Concessionario avrà diritto ad una proroga della durata della Concessione per un periodo pari a quello intercorso fra la data prevista per il rilascio della relativa approvazione e la data di effettivo ottenimento, fermo restando che ove il ritardo, a prescindere dalla sua durata, sia tale da comportare un'alterazione dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario, è data facoltà al Concessionario di attivare la procedura di revisione della Concessione di cui alla presente Convenzione.

III - 6.4 La prima consegna delle Aree di Cantiere indicate nel cronoprogramma dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dal Capitolato

Tecnico e con le modalità ivi indicate.

- III - 6.5** Dalla data di prima consegna delle Aree di Cantiere, quale risultante dal verbale di cui al precedente comma III - 6.4, decorrerà il termine di effettivo inizio delle forniture e dei lavori, come previsto dal cronoprogramma delle attività, costituente allegato alla presente Convenzione.
- III - 6.6** In ogni caso, dovranno essere garantiti i termini di ultimazione previsti nel programma esecutivo dell'Intervento che risulterà allegato alla progettazione dei servizi e delle forniture approvata.
- III - 6.7** Il Concedente si obbliga a consentire al Concessionario l'accesso alle aree oggetto della Concessione a decorrere dal giorno della sottoscrizione della presente Convenzione, allo scopo di approfondire le indagini tecniche necessarie ai fini di una corretta elaborazione progettuale e di una corretta valutazione dei tempi di esecuzione dell'Intervento.
- III - 6.8** L'esecuzione del Servizio, della Gestione, dell'Intervento, dovrà rispettare le seguenti prescrizioni.
 - III - 6.8.1** Prima dell'inizio dell'esecuzione dell'Intervento, il Concessionario dovrà eseguire, ove necessari, i tracciamenti e il picchettamento delle aree d'intervento a proprio carico.
 - III - 6.8.2** I servizi, le forniture, i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e in conformità alle prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali di cui constano i documenti di progettazione approvati dal Concedente, nonché nel rispetto di ogni normativa applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene.
 - III - 6.8.3** I servizi, le forniture, i lavori, dovranno essere eseguiti nel rispetto dei pareri emessi dagli Enti competenti e di ogni condizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria ad

ottenere permessi, nulla osta e autorizzazioni necessari per la realizzazione dell'Intervento e l'erogazione dei servizi: restano a carico del Concessionario i maggiori costi derivanti dagli adempimenti conseguenti.

III - 6.8.4 L'Intervento dovrà essere realizzato secondo i tempi stabiliti nel cronoprogramma allegato alla progettazione, decorrenti dalla data di inizio della esecuzione e aventi termine con la data di emissione del certificato di verifica di conformità.

III - 6.8.5 Entro il periodo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dovranno essere completate anche le eventuali migliorie offerte in gara.

III - 6.8.6 Il Concedente resta comunque estraneo a tutti i rapporti del Concessionario con i suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere; resta fermo che i soggetti che eseguiranno i lavori a qualsiasi titolo dovranno comunque essere in possesso dell'attestazione di qualificazione per le categorie e gli importi dei lavori da eseguire ai sensi della normativa dei lavori pubblici, mentre i soggetti che eseguiranno i servizi principali e i servizi di progettazione dovranno comunque essere qualificati ai sensi del Codice per la tipologia e gli importi dei servizi da eseguire.

III - 6.8.7 L'Esecutore e gli eventuali appaltatori e subappaltatori sono tenuti ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; rimangono, altresì, obbligati ad osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e prescrizioni di carattere tecnico relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché le

normative di legge in materia previdenziale ed assicurativa ed in particolare le norme di sicurezza nei cantieri di lavoro. Ai sensi della normativa vigente il Concessionario assume la qualità di committente agli effetti delle disposizioni sulla sicurezza dei cantieri, provvedendo fin dalla fase di progettazione agli adempimenti relativi. Il Concessionario è responsabile in solido dell'osservanza di quanto previsto nel presente comma da parte dell'esecutore delle opere, dei servizi e delle forniture, degli appaltatori e degli eventuali subappaltatori.

III - 6.8.8 Il Concedente si riserva di sospendere l'esecuzione tramite il proprio Responsabile del Procedimento, qualora il Concessionario non ottemperi alle previsioni progettuali ed alle disposizioni e prescrizioni impartite dal Concedente o dagli Enti preposti, indipendentemente e fatta salva l'applicazione di eventuali provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente in materia di controllo sull'attività edilizia. La ripresa della Esecuzione è subordinata al ripristino delle condizioni progettuali o al rispetto delle prescrizioni impartite.

III - 6.9 Al Concessionario possono essere affidati in via diretta i servizi, le forniture e i lavori supplementari non figuranti negli originari documenti di progettazione nei casi e modi stabiliti dagli articoli 175 e 106 del Codice. Ove il Concessionario sia in grado di reperire le risorse finanziarie per la realizzazione dei servizi, delle forniture, dei lavori supplementari entro 30 (trenta) giorni, ovvero il Concedente accetti di sopportarne i costi, il Concessionario, nel termine concordato tra le parti, provvederà a comunicare la stima dei tempi di realizzazione e dei costi di detti servizi, forniture, lavori, elaborati in base ai prezzi dettagliati da esso

Concessionario nella offerta in sede di gara.

III - 6.10 La predisposizione e la approvazione di varianti dovrà rispettare le disposizioni del Codice, con particolare anche se non esclusivo riguardo agli articoli 175 e 106 del Codice, nonché quanto di seguito precisato.

III - 6.10.1 Il Concessionario sarà tenuto ad adeguarsi alle varianti progettuali richieste dal Concedente purché:

- consistano nell'introduzione di modifiche di dettaglio e/o di innovazioni migliorative;
- non determinino un'alterazione sostanziale del Progetto approvato;
- non comportino un aumento dei costi di realizzazione, o queste siano comunque compensate nell'ambito del quadro economico complessivo;
- non comportino ritardo nelle tempistiche definite dal cronoprogramma;
- non siano in contrasto con il piano gestionale.

III - 6.10.2 Le varianti progettuali saranno valutate economicamente in base ai computi metrici estimativi relativi al Progetto approvato dal Concedente.

III - 6.10.3 Il Concessionario è tenuto a sopportare i costi relativi a varianti progettuali dovute al manifestarsi di errori od omissioni del progetto approvato, anche se approvati dal Concedente o imputabili ad eventuali carenze o errori degli atti a base di gara.

III - 6.10.4 In relazione alle varianti progettuali proposte dal Concessionario, il Concedente s'impegna a comunicare al Concessionario la propria approvazione o rigetto nel più breve

tempo possibile e comunque entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta, previa verifica della coerenza con il Progetto approvato.

III - 6.10.5 Le varianti in corso d'esecuzione della Concessione potranno essere richieste dal Concedente, attraverso il responsabile del procedimento, ovvero proposte autonomamente dal Concessionario e autorizzate dal Concedente nei casi di cui agli articoli 106 e 175 del Codice.

III - 6.10.6 Il Concessionario è tenuto a risarcire il Concedente di qualsiasi danno conseguito in relazione agli errori od omissioni descritti al sopraesteso capoverso III - 6.10.3), che pregiudichino, in tutto o in parte, la esecuzione del Servizio, la Gestione, la realizzazione dell'Intervento.

III - 6.10.7 Resta inteso che eventuali modifiche richieste dagli Enti preposti in corso d'esecuzione o ad esecuzione ultimata e durante la fase di Gestione dovranno essere messe in atto a cura e spese del Concessionario, senza che nulla possa essere addebitato al Concedente: l'importo del canone resterà comunque invariato. Resta salva la facoltà del Concessionario di richiedere il riequilibrio economico finanziario laddove ne ricorrano i presupposti.

III - 6.11 Direttore dell'Esecuzione, Responsabile della Sicurezza e Organo di Alta Vigilanza.

III - 6.11.1 Il Concessionario assume la responsabilità dell'adempimento delle funzioni di responsabile della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

- III - 6.11.2** Il Concedente può nominare, a propria cura, uno o più soggetti incaricati delle funzioni di organo di alta vigilanza sulla progettazione e sulla esecuzione del Servizio, della Gestione, dell'Intervento, in affiancamento al responsabile del procedimento.
- III - 6.11.3** Il Concedente si impegna a segnalare tempestivamente i nominativi dei soggetti eventualmente incaricati delle funzioni di organo di alta vigilanza al Concessionario, perché sia loro consentito l'accesso ai cantieri e ai documenti di progettazione e di cantiere anche senza preavviso, purché non si rechi pregiudizio al Concessionario.
- III - 6.11.4** La direzione dell'esecuzione compete al Concessionario che provvederà ad istituire l'ufficio di direzione dell'esecuzione composto da un Direttore dell'Esecuzione ed eventualmente dai suoi assistenti, ai sensi delle disposizioni del Codice. Il soggetto indicato per il ruolo di Direttore dell'Esecuzione dovrà possedere i requisiti professionali previsti dal Codice, adeguati all'importo e alle categorie dell'Intervento.
- III - 6.11.5** Compete al Direttore dell'Esecuzione e ai suoi assistenti, nei limiti delle rispettive competenze, l'accettazione dei materiali nei cantieri.
- III - 6.11.6** Il Concessionario e il Direttore dell'Esecuzione saranno tenuti a uniformarsi alle osservazioni e direttive impartite dal Concedente mediante il Responsabile del Procedimento, coadiuvato dall'organo di alta vigilanza, senza tuttavia sospendere o ritardare la regolare esecuzione delle prestazioni programmate, salvo nella misura in cui la sospensione o ritardo

sia conseguenza diretta di dette osservazioni o direttive.

III - 6.11.7 Indipendentemente dalla vigilanza esercitata dal Concedente, il Concessionario sarà responsabile della corretta e puntuale progettazione ed esecuzione del Servizio, della Gestione, dell'Intervento, dell'osservanza delle buone regole dell'arte, della qualità dei materiali impiegati.

III - 6.12 Stati di Avanzamento Lavori e forma di redazione della rendicontazione.

III - 6.12.1 Compete al Direttore dell'Esecuzione e ai suoi assistenti, nei limiti delle rispettive competenze, la redazione dei documenti opportuni per una idonea rendicontazione del Servizio e dell'Intervento. Le forme scelte per la rendicontazione dovranno rispondere ad adeguati canoni di analiticità. Dovranno comunque essere formati il verbale di avvio della esecuzione del contratto e il certificato di ultimazione delle prestazioni, i verbali di sospensione e ripresa della esecuzione della Concessione, gli ordini di servizio.

III - 6.12.2 La contabilizzazione dell'esecuzione è prevista con cadenza mensile, a partire dall'ultimo giorno del secondo mese solare successivo all'avvio della esecuzione del contratto.

III - 6.12.3 La documentazione di rendicontazione relativa a ciascun stato d'avanzamento è trasmessa da parte del Direttore dell'Esecuzione al Responsabile del Procedimento.

III - 6.13 Prove e verifica di conformità.

III - 6.13.1 Il Concessionario, con preavviso di 10 giorni, darà comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento della data di completamento di ciascuna fase di avanzamento prevista dal cronoprogramma.

- III - 6.13.2** Il Concedente effettua il controllo tecnico tramite il Direttore dell'Esecuzione o nelle differenti forme che verranno disciplinate dal Decreto di cui all'articolo 111 comma 1 del Codice.
- III - 6.13.3** Il Concessionario comunicherà per iscritto al Direttore dell'Esecuzione e al Responsabile del Procedimento le date proposte per l'inizio delle procedure di verifica di conformità in corso d'esecuzione e finale.
- III - 6.13.4** I costi e gli oneri relativi alle operazioni di verifica di conformità, ivi compresi i compensi spettanti ai componenti della Commissione incaricata della verifica, saranno a carico del Concessionario.
- III - 6.13.5** Le operazioni di verifica di conformità dovranno concludersi con l'emissione del relativo certificato, entro il termine indicato dal cronoprogramma definito in sede di Progetto.
- III - 6.13.6** La data di emissione del certificato di verifica di conformità costituisce termine del periodo massimo previsto dalla Convenzione per la realizzazione dell'Intervento per quanto attiene la sua prima fase, decorrente dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto.
- III - 6.13.7** Durante l'espletamento di ogni accertamento o verifica, il Concessionario si impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il personale occorrente e addebitandosi le spese per eventuali prove sui materiali e sugli impianti.
- III - 6.13.8** Il certificato di verifica di conformità è redatto secondo le modalità previste dal Codice.

III - 6.14 Ritardi.

III - 6.14.1 Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il Cronoprogramma definito in sede di Progetto, redatto nel rispetto dei limiti temporali di cui al Capitolato Tecnico e agli atti di gara, e sarà responsabile di ogni ritardo, fatte salve le ipotesi in cui il ritardo e la conseguente modifica del cronoprogramma siano dovuti a eventi non imputabili al Concessionario.

III – 6.14.2 Il Concessionario, per ogni giorno di ritardo su ciascuna fase della Concessione (progettazione, esecuzione del Servizio e della Gestione, esecuzione dell'Intervento, verifica di conformità, messa in esercizio, etc. etc.) e su ciascuna delle singole fasi dell'Intervento individuata nel cronoprogramma sarà soggetto a una penale quantificata in conformità a quanto previsto al successivo comma 6.14.13. E' fatto salvo quanto previsto al Capitolato Tecnico, che prevale in caso di contrasto.

III – 6.14.3 Le penali previste per le fasi inerenti la progettazione e la esecuzione del Servizio, della Gestione, dell'Intervento fino alla ultimazione delle prestazioni sono le seguenti:

- ritardo nella consegna della progettazione: per ogni giorno 0,1 per mille del costo di previsto per la esecuzione delle forniture;
- ritardo nell'ultimazione della esecuzione dell'Intervento: per ogni giorno 0,1 per mille del costo previsto per la esecuzione delle forniture;
- ritardo nella verifica di conformità, non imputabile a negligenze del collaudatore: per ogni giorno 0,1 per mille del costo di esecuzione della fornitura;

- ritardo nella esecuzione dei Servizi e della Gestione; per ogni giorno 0,1 per mille del costo di esecuzione della fornitura;
- ritardo eccedente i 60 giorni naturali e consecutivi sulle singole soglie temporali intermedie fissate nel cronoprogramma relativamente alla fase di esecuzione dei Servizi, della Gestione dell'Intervento: per ogni giorno 0,1 per mille del costo di esecuzione della fornitura.

III – 6.14.4 La procedura da adottare per l'applicazione delle penali di cui al precedente comma 6.14.3 è la seguente:

- il Concedente comunica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Concessionario l'applicazione della penale unitamente alle motivazioni che hanno comportato l'applicazione della stessa, eventualmente supportate dalle informazioni acquisite tramite il Direttore dell'Esecuzione o l'organo di alta vigilanza;
- il Concedente potrà avvalersi in tutto o in parte, sulla garanzia fidejussoria di cui all'articolo III-9 della Convenzione, con addebito delle spese al Concessionario.

III – 6.14.5 In caso di ritardo dovuto a:

- forza maggiore;
- modifiche legislative che rendano necessarie varianti progettuali o varianti in corso d'esecuzione;
- varianti progettuali o varianti in corso d'esecuzione approvate dal Concedente;
- fatto del Concedente;
- mancato rilascio o ritardo nell'ottenimento dei pareri di cui al precedente comma 6.1 che non sia imputabile al

Concessionario;

- annullamento giurisdizionale o revoca dei pareri di cui al precedente comma 6.1 per fatto non imputabile al Concessionario;

non si procederà all'applicazione delle penali sopra descritte e il Concessionario avrà diritto a una proroga di entità pari al ritardo nella esecuzione conseguente al detto evento o circostanza.

Articolo III-7 - Equilibrio economico finanziario e remunerazione del Concessionario.

III – 7.1 Equilibrio Economico Finanziario

III – 7.1.1 L'equilibrio economico-finanziario risultante dal Piano Economico Finanziario asseverato allegato alla presente Convenzione è assicurato dalla esecuzione dei Servizi e, più in generale, dalla Gestione nonché dagli ulteriori presupposti e condizioni indicati nelle premesse e negli atti dalle stesse richiamati, ai sensi dell'articolo 165 e dell'articolo 183 del Codice nonché delle norme dagli stessi richiamate. Al fine di quanto sopra le Parti si danno reciprocamente atto che per equilibrio economico finanziario si intende l'equilibrio sul quale si fonda il Piano Economico Finanziario, equilibrio che assicura, tra l'altro, la copertura del servizio del debito del Concessionario e la remunerazione del capitale investito, così come dettagliato nel Piano Economico Finanziario stesso. Gli indicatori economico finanziari di riferimento in base ai quali va operata la valutazione dell'equilibrio economico finanziario sono in particolare: (i) il rapporto di copertura del servizio del debito durante l'intera durata del progetto (PLCR medio); (ii) il tasso di ritorno interno del progetto (TIR di Progetto); (iii) il tasso di ritorno

interno dei mezzi propri degli azionisti (TIR Azionista); (iv) il rapporto di copertura del servizio del debito durante la vita del finanziamento (LLCR medio).

III – 7.1.2 Qualunque variazione apportata dal Concedente ai predetti presupposti o condizioni di base nonché qualunque variazione delle norme legislative e regolamentari che stabilisca nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste dalla Concessione, qualora determini una modifica dell'equilibrio del Piano Economico e Finanziario, comporterà la sua necessaria revisione, da attuare mediante la rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio anche tramite la proroga del termine di scadenza della Concessione.

III – 7.1.3 E' comunque facoltà del Concessionario ripresentare il Piano Economico Finanziario e richiedere al Concedente una revisione delle condizioni della Concessione in presenza di eventi o di circostanze non imputabili al Concessionario che alterino i presupposti e le condizioni di equilibrio economico finanziario quali a titolo esemplificativo le seguenti:

III – 7.1.3.1 ritardi nell'ottenimento dei necessari permessi, autorizzazioni, nulla-osta, pareri, ecc., nell'approvazione della preogettazione, nelle operazioni di collaudo, nell'avvio e nell'intera gestione dell'Intervento, rispetto ai tempi normativamente previsti e, per quanto non disciplinato dal quadro normativo di riferimento, rispetto ai tempi previsti dalla presente Convenzione, fatto salvo che tali ritardi non siano imputabili a

- negligenze e/o inadempimenti del Concessionario;
- III – 7.1.3.2** richiesta o imposizione di prezzi difforni da quelli individuati nel Piano Economico Finanziario;
- III – 7.1.3.3** mancato raggiungimento di un livello minimo di ricavi, non dipendente da fatti o scelte imputabili al Concessionario, sufficiente ad assicurare la copertura dei costi operativi di esercizio e dei flussi di cassa a servizio del debito;
- III – 7.1.3.4** eventuali modifiche od innovazioni all'insieme delle leggi, regolamenti, circolari applicabili direttamente o indirettamente alla Concessione, che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività inerenti l'erogazione dei servizi rispetto a quelli previsti nel Piano Economico Finanziario allegato (da qualsiasi ente promananti ivi incluse quelle relative al regime fiscale adottato nel piano economico finanziario);
- III – 7.1.3.5** eventuali modifiche, prescrizioni o varianti richieste dal Concedente o da altre amministrazioni o enti comunitari, nazionali e locali in sede di progettazione, realizzazione o gestione del Servizio che vadano ad alterare l'Equilibrio Economico Finanziario dell'investimento, purché dette modifiche, prescrizioni o varianti non siano rese necessarie da pregressi errori o omissioni del Concessionario;
- III – 7.1.3.6** il venire in essere di un evento di forza maggiore, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente

Convenzione.

III – 7.1 Riequilibrio.

III – 7.2.1 Ai fini di cui al comma precedente, la Parte che intenda attivare la procedura di riequilibrio ne darà comunicazione per iscritto all'altra con l'esatta indicazione dell'evento destabilizzante o dell'evento favorevole o comunque dei presupposti e delle ragioni che a suo parere hanno comportato una alterazione dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario. L'altra Parte dovrà comunicare per iscritto le proprie determinazioni in merito alla richiesta di riequilibrio entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. Ove richiesto dal Concessionario o ritenuto comunque necessario, il Concedente, o il Responsabile del Procedimento da questo all'uopo nominato, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta scritta di attivazione della procedura di riequilibrio, dovrà aprire la relativa istruttoria, fissando un tavolo tecnico di consultazione al fine di verificare le condizioni per addivenire alla revisione consensuale della Concessione. La procedura consensuale di riequilibrio dovrà concludersi entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di attivazione. In mancanza della predetta revisione, il Concessionario potrà avvalersi della facoltà di recesso di cui all'art. 165 comma 6 del Codice, comunicando per iscritto tale intenzione al Concedente, il quale potrà a sua volta evitare il recesso comunicando al Concessionario l'accoglimento delle sue richieste entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di recesso.

III – 7.2.2 In caso di recesso, il Concessionario, avrà diritto al rimborso:

III – 7.2.2.1 del valore dei lavori e delle forniture eseguiti oltre

agli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'Intervento non abbia ancora superato la fase della verifica di conformità, dei costi effettivamente sostenuti;

III – 7.2.2.2 delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione del rapporto.

III – 7.2.3 Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al Concessionario, la revisione del Piano economico e finanziario dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente.

III – 7.2.4 E' riconosciuta agli Enti Finanziatori, nell'interesse del Concessionario, la possibilità di affiancare il Concessionario durante la procedura di revisione di cui al presente articolo.

III – 7.2.5 In ogni caso, il Concedente ed il Concessionario convengono sin d'ora che ai fini dell'accertamento della permanenza dell'equilibrio economico finanziario della Concessione il Piano economico finanziario allegato al presente atto è soggetto a verifica, tra l'altro, sia alla scadenza del primo anno di gestione, sia alla scadenza di ogni anno successivo al primo.

III – 7.2.6 In caso di riequilibrio finanziario a favore del Concessionario, il Concedente ha facoltà di accesso a tutte le informazioni e documenti tecnici, contabili e fiscali del Concessionario, relativi alla concessione, a far data dalla stipulazione della stessa, necessari a verificare la sussistenza dei motivi originanti la richiesta, secondo i principi della revisione contabile.

III – 7.2.7 A seguito del ricalcolo operato ai sensi del precedente capoverso

7.2.1 del presente comma 7.2, il Piano Economico Finanziario, presentato in sede di offerta, sarà sostituito dalla versione così aggiornata del Piano Economico Finanziario, posta a base del riequilibrio e considerato nuovo allegato alla presente Convenzione.

III - 7.3 Rischi.

III – 7.3.1 Il Concessionario, ai sensi e per gli effetti della decisione Eurostat del 11 febbraio 2004 e della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2009, nonché ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera vv) del Codice, assume, in relazione all'esecuzione dell'Intervento e alla successiva gestione, il "*rischio operativo*" di cui all'articolo 3 comma 1 lettera zz) del Codice, secondo la declinazione del medesimo definita dalla Convenzione, dagli Allegati e dalla Documentazione di Gara, dall'Offerta, dai Documenti Contrattuali.

III – 7.3.2 Ai fini della predisposizione dell'Offerta, il Concessionario dichiara di aver preso visione e di aver compiuto le analisi, le verifiche e i sondaggi necessari per apprezzare, inter alia, lo stato dei siti in cui dovranno essere seguiti i Servizi, la Gestione e l'Intervento nonché per valutare positivamente la loro idoneità all'esecuzione dei Servizi, della Gestione, dell'Intervento; dichiara conseguentemente di assumere in relazione ad essi, il "*rischio operativo*", secondo quanto previsto dalla Convenzione e dagli atti tutti da essa richiamati.

Articolo III-8 - Risoluzione e revoca della Concessione. Disciplina della scadenza del termine finale della Concessione.

III.8.1 Risoluzione per inadempimento del Concessionario

III – 8.1.1 Il Concedente potrà dar luogo a risoluzione della presente Convenzione solo previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 codice civile comunicata per iscritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Concessionario, con l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e comunque non inferiore ai 30 giorni, qualora:

III – 8.1.1.1 la Progettazione redatta dal Concessionario non sia meritevole di approvazione in quanto non rispondente alle norme di legge e regolamentari o non rispondente alle prescrizioni fornite in sede di parere dagli Enti competenti;

III – 8.1.1.2 la progettazione redatta dal Concessionario non sia meritevole di approvazione in quanto non redatta in conformità allo Studio di Fattibilità o al Capitolato Tecnico e all'Offerta Tecnica;

III – 8.1.1.3 il Concessionario abbia sospeso o interrotto l'esecuzione per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni, ove la sospensione o interruzione non consegua a evento destabilizzante o fatto del Concedente;

III – 8.1.1.4 il Concessionario superi di 30 (trenta) giorni il termine per la ultimazione della esecuzione previsto dal cronoprogramma definito in sede di progettazione, ove l'inosservanza del termine non consegua a evento destabilizzante o fatto del Concedente;

III – 8.1.1.5 il Concessionario sia incorso in violazioni dei

Documenti Contrattuali:

- tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza della fornitura o dell'erogazione dei servizi, e non vi abbia posto rimedio entro il termine indicato dal Concedente calcolato a decorrere dal ricevimento di intimazione scritta;
- che abbiano determinato il maturare di penali di importo superiore, complessivamente, a euro 10.000,00 (diecimila/00) per ciascun anno, ovvero a euro 80.000,00 (ottantamila/00), complessivamente, risultanti dall'applicazione delle penali di cui alla presente Convenzione ed al Capitolato di gestione;

III – 8.1.1.6 il Concessionario abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale appartenente all'organizzazione del Concedente ovvero con terzi, in relazione alla Concessione, e comunque in ogni caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 108 del Codice;

III – 8.1.1.7 il Concessionario abbia omesso di attivare, di rinnovare a scadenza, o di reintegrare in seguito a escussione anche solo una delle coperture assicurative previste ai successivi articoli III.9 (Fideiussioni e garanzie) e III.10 (Assicurazioni);

III – 8.1.1.8 il Concessionario versi in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il fallimento,

ovvero sia convocata l'assemblea dei soci del Concessionario per deliberarne la liquidazione o lo scioglimento.

III – 8.1.2 La diffida di cui al precedente capoverso 8.1.1 non produrrà, in nessun caso, gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 1456, comma 2, codice civile.

III – 8.1.3 In pendenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui al precedente capoverso 8.1.1 il Concedente:

- non potrà sospendere l'adempimento dei propri obblighi ai sensi della presente Convenzione;
- non potrà dar corso alla risoluzione;
- dovrà consentire al Concessionario la continuità di erogazione dei servizi e di incasso dei ricavi.

III – 8.1.4 In pendenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui al precedente comma 8.1.1, il Concessionario deve garantire la continuità nell'erogazione del Servizio; in caso di inadempienza le eventuali penali maturate sono detratte dalle somme dovute di cui al successivo capoverso 8.1.7.

III – 8.1.5 Alla scadenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui al precedente comma 8.1.1 ove il Concessionario non abbia posto rimedio alla causa di risoluzione, il Concedente comunicherà a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento la propria intenzione di risolvere la presente Convenzione al Concessionario decorso il periodo di sospensione.

III – 8.1.6 Alla scadenza del periodo di sospensione il Concedente potrà dichiarare risolta la presente Convenzione.

III – 8.1.7 In caso di risoluzione della presente Convenzione per

inadempimento del Concessionario, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario un'indennità pari a:

III – 8.1.7.1 ove l'Intervento non abbia ancora superato la fase della verifica di conformità: i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario, contabilizzati dal Direttore dell'Esecuzione, al netto degli eventuali costi di riparazione o riduzione in pristino sostenuti o da sostenere per effetto dell'inadempimento del Concessionario;

III – 8.1.7.2 ove l'Intervento abbia superato la fase della verifica di conformità: il valore dei lavori e delle forniture eseguiti risultante dalla contabilità redatta dal Direttore dell'Esecuzione, oltre agli oneri accessori, al netto degli ammortamenti desunti dal Piano Economico Finanziario, e al netto degli eventuali costi di riparazione o riduzione in pristino sostenuti o da sostenere per effetto dell'inadempimento del Concessionario.

III – 8.2 Revoca o risoluzione per inadempimento del Concedente.

III – 8.2.1 In caso di fatto del Concedente, o motivo di pubblico interesse che dia luogo a sospensione dell'esecuzione di durata superiore a 180 giorni; il Concessionario potrà risolvere la presente Convenzione previa diffida ai sensi dell'articolo 1454 codice civile assegnando a tal fine al Concedente un termine per adempiere non inferiore a 45 giorni, decorso il quale il Concessionario potrà dichiarare risolta la presente Convenzione.

III – 8.2.2 In caso di risoluzione ai sensi del precedente capoverso 8.2.1, o

in caso di revoca della Concessione per motivi di pubblico interesse, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario, ai sensi dell'articolo 158 del Codice, i seguenti importi:

III – 8.2.2.1 la remunerazione delle attività svolte dal Concessionario, pari a:

- ove l'Intervento non abbia ancora superato la fase della verifica di conformità: i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario, contabilizzati dal Direttore dell'Esecuzione;
- ove l'Intervento abbia superato la fase di verifica di conformità: il valore dei lavori e delle forniture eseguite risultante dalla contabilità redatta dal Direttore dell'Esecuzione, oltre agli oneri accessori, al netto degli ammortamenti desunti dal Piano Economico Finanziario;

III – 8.2.2.2 le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del Concessionario in conseguenza della risoluzione.

III – 8.3 Risoluzione per forza maggiore.

III – 8.3.1 In caso di evento di forza maggiore che si protragga per più di 180 giorni, ciascuna delle parti potrà dar luogo a risoluzione della Concessione ai sensi dell'articolo 1463 codice civile.

III – 8.3.2 In caso di risoluzione ai sensi del precedente capoverso 8.3.1, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario un importo pari alla remunerazione delle attività svolte dal Concessionario, pari a:

- ove l'Intervento non abbia ancora superato la fase della

- verifica di conformità: i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario, contabilizzati dal Direttore dell'Esecuzione;
- ove l'Intervento abbia superato la fase della verifica di conformità: il valore dei lavori e delle forniture eseguite risultante dalla contabilità redatta dal Direttore dell'Esecuzione oltre agli oneri accessori, al netto degli ammortamenti desunti dal Piano Economico Finanziario.

III – 8.4 Determinazione degli importi dovuti al Concessionario in caso di revoca o risoluzione.

III – 8.4.1 Il Concedente e il Concessionario dovranno provvedere alla determinazione degli importi dovuti al Concessionario ai sensi dei precedenti comma 8.1 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario), 8.2 (Revoca per motivi di pubblico interesse o risoluzione per inadempimento del Concedente) e 8.3 (Risoluzione per forza maggiore) entro 60 giorni dalla data della revoca o risoluzione.

III – 8.4.2 In difetto di accordo pieno e incondizionato sui detti importi, il Concedente sarà comunque tenuto a corrispondere gli importi riconosciuti come dovuti entro il termine di 90 giorni decorrente dal termine di cui al precedente capoverso 8.4.1, fatto salvo quanto previsto al capoverso 8.1.7 del comma 8.1.

III – 8.4.3 Per gli importi oggetto di contestazione, ciascuna parte potrà ricorrere alle tutele previste dalla legge.

III – 8.4.4 Il Concedente e il Concessionario potranno concordare dilazioni, rateizzazioni o riduzioni negli importi dovuti al Concessionario per effetto della revoca o risoluzione della Concessione.

III – 8.5 - Disciplina della scadenza.

III – 8.5.1 Le Parti convengono espressamente che alla scadenza della Concessione gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà del Comune consegnate al Concessionario rientreranno nella piena disponibilità del Comune in perfetto stato di efficienza e di conservazione, salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

III – 8.5.2 Per quanto attiene l'ammortamento dei beni realizzati o comunque posti in opera dal Concessionario troveranno applicazione le disposizioni di cui al Capitolato Tecnico.

III – 8.5.3 Ai sensi dell'articolo 117 comma 4 del d.lgs. 163/2006, è ammessa la preventiva cessione dei crediti che dovranno venire a maturazione, a garanzia dell'eventuale esposizione del Concessionario nei confronti di istituti di credito o intermediari finanziari. La cessione di credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Concedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 106 comma 13 del Codice, e dall'articolo 1460 codice civile.

III – 8.6 - Causa di risoluzione ex lege della Convenzione.

III - 8.6.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 165 comma 3 del Codice, la Convenzione di Concessione si risolve di diritto nel caso in cui, entro il termine di dodici mesi decorrente dalla data di sottoscrizione della Convenzione, il Concessionario non abbia stipulato, con l'Istituto di cui al punto g. della sopraestesa premessa o con diverso Istituto, il contratto per il finanziamento dei Servizi, della Gestione e dell'Intervento.

III - 8.6.2 Al fine di evitare la risoluzione, il Concessionario dovrà consegnare al Concedente, entro il termine di 15 (quindici) giorni

decorrente dalla scadenza del periodo annuale di cui al comma III - 8.6.1, copia autentica del Contratto di finanziamento di cui al Comune medesimo.

Articolo III-9 - Fideiussioni e Garanzie.

III – 9.1 Il Concessionario ha costituito le garanzie di cui al Bando e al Disciplinare di Gara, consegnando al Concedente le fidejussioni e le polizze di seguito indicate con le specificazioni del titolo di ciascuna:

III – 9.2 Ogni qualvolta il Concedente si rivalga sulle garanzie, il Concessionario è tenuto a provvedere al reintegro degli importi indicati al comma 9.1 nel termine di 30 giorni. Il mancato reintegro di dette garanzie costituisce grave inadempimento contrattuale e costituisce motivo di revoca della concessione per inadempimento del Concessionario.

III – 9.3 La garanzia fidejussoria definitiva inerente la fase di gestione resta vincolata fino a quando non sarà stata espletata con esito positivo la procedura di verifica della riconsegna degli impianti prevista dal Capitolato Tecnico. Lo svincolo è comunque subordinato alla intervenuta definizione di tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.

III – 9.4 L' importo della polizza dovrà essere adeguato, a richiesta del Concedente, a seguito di incremento dell'indice FOI o in relazione alla durata della Concessione.

Articolo III-10 - Assicurazioni.

III – 10.1 Il Concessionario dovrà stipulare, anche ai sensi dell'articolo 1891 codice civile, le seguenti polizze assicurative:

III – 10.1.1 prima della redazione del verbale di avvio dell'esecuzione della

Convenzione, polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (c.d. "CAR - Contractor All Risks") secondo quanto previsto dall'articolo 103 del Codice, valida per tutta la durata Concessione. La somma assicurata dovrà corrispondere all'intero valore dei lavori e delle forniture, comprensivo di oneri per la progettazione e ogni altra spesa connessa e rientrante nel quadro economico, pari ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00) [o valore eventualmente aggiornato come da progettazione approvata o successive varianti]; il massimale per la responsabilità civile verso terzi dovrà essere come minimo di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00). Tale polizza dovrà includere anche i danni causati al Concedente, ai beni, ai dipendenti e consulenti del Concedente ed a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante i lavori di costruzione dell'Opera;

III – 10.1.2 a far data dall'approvazione della progettazione, polizza assicurativa di ogni singolo progettista (c.d. RC professionale), intendendo nel senso più ampio anche il Direttore dell'Esecuzione, i coordinatori per la sicurezza, ecc., qualunque sia il rapporto instaurato tra i progettisti e il Concessionario, secondo quanto previsto dall'articolo 103 del Codice, con validità per tutta la fase di realizzazione dell'Intervento fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. Il massimale di ogni polizza dovrà essere pari al 20% dell'importo dei lavori e delle forniture in progetto con un limite non inferiore a euro _____(_____).

Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico del Concessionario, il quale dovrà consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente potrà provvedere direttamente, a spese del Concessionario, trattenendo il corrispondente importo e le relative spese aggiuntive da una o più rate del prezzo. Allo scopo tutte le dette polizze dovranno contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.

III – 10.2 Le polizze di cui al precedente capoverso 10.1 dovranno indicare anche il Concedente tra i soggetti assicurati relativamente alle opere e impianti oggetto della Concessione.

III – 10.3 L'assicuratore dovrà impegnarsi a dare notizia dell'eventuale mancato pagamento dei premi da parte del Concessionario, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Concedente, il quale potrà sostituirsi al Concessionario nel pagamento del premio con diritto di rivalsa su quest'ultimo. In difetto di intervento sostitutivo del Concedente, trascorsi 30 giorni dalla data del pagamento dovuto la copertura cesserà, per riprendere a condizioni da convenirsi tra le parti. Resta fermo che la cessazione di ciascuna delle coperture assicurative sopra elencate costituisce grave inadempienza contrattuale e può costituire motivo di revoca della Concessione per inadempimento del Concessionario.

Articolo III-11 - Risoluzione delle controversie.

III – 11.1 Ogni contestazione o pretesa che il Concessionario intenda formulare a qualsiasi titolo dovrà essere avanzata mediante comunicazione scritta al

Responsabile del Procedimento durante la Fase di gestione, entro 20 giorni dalla data in cui il Concessionario avrà avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione o pretesa, ovvero dal ricevimento del documento oggetto di contestazione o pretesa. La contestazione o pretesa potrà essere illustrata e documentata nei 40 giorni successivi alla detta comunicazione al Responsabile del Procedimento. Per le contestazioni e pretese di natura contabile o finanziaria i predetti termini sono raddoppiati. Entro i successivi 30 giorni il Responsabile del Procedimento dovranno formulare al Concessionario proposta motivata di accordo bonario, ove ricorrano i presupposti e nei limiti di cui all'articolo 206 del Codice.

III – 11.2Ove la contestazione o pretesa sia formulata nel corso della esecuzione e prima della verifica di conformità, il Responsabile del Procedimento potrà acquisire il parere o la relazione del Direttore dell'Esecuzione.

III – 11.3Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della presente convenzione sono devolute all'Autorità Giudiziaria avente giurisdizione in merito ad esse. E' in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

Articolo III-12 - Controllo da parte del Concedente. Attività del Responsabile Unico del Procedimento.

III – 12.1Al fine di verificare le modalità di perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario, il Concessionario si obbliga a trasmettere al Concedente, entro il 30 aprile di ciascun anno solare di durata della Concessione, il piano economico-finanziario offerto in sede di gara, come eventualmente modificato in seguito a variazioni successive approvate dal Concedente, calcolato a consuntivo per l'annualità trascorsa.

III – 12.2 Le attività di verifica e controllo sono esercitate dal Responsabile del Procedimento. Tali funzioni sono esercitate mediante accesso anche senza

preavviso ai cantieri e alla documentazione custodita dal Concessionario. Il Concessionario dovrà garantire l'accesso e potrà essere chiamato a fornire la necessaria assistenza nelle operazioni di verifica, o a fornire le giustificazioni del caso, qualora ciò non sia di intralcio alle attività in svolgimento o non costituisca pregiudizio per la sicurezza.

III – 12.3 Salvo che sia diversamente specificato, ove nella presente Convenzione le attività fanno riferimento genericamente al Concedente queste sono da intendere rivolte specificamente al Responsabile del Procedimento, figura alla quale è demandata ogni attività di comunicazione, verifica, controllo, approvazione, nomina che non sia propria dei poteri di altro organo secondo quanto delineato dal d.lgs. 267/2000.

III.12.4 L'Organo di Alta Vigilanza, se nominato nel corso della concessione, esercita le medesime funzioni di verifica proprie del Responsabile del procedimento in affiancamento a questo.

Articolo III-13 – Proprietà intellettuale.

III.13.1 Il Concessionario sarà responsabile dell'ottenimento della titolarità, delle licenze e dei diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutela industriale e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, per tutta la durata della concessione e senza spese per il Concedente.

III.13.2 Alla scadenza, revoca o risoluzione della Concessione, l'uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate, ferma restando la titolarità, verrà consentito al Concedente, con spese a carico di quest'ultimo, nei limiti delle sole finalità di gestione, riparazione e manutenzione degli impianti oggetto dell'Intervento.

III.13.3 I Documenti di progettazione e tutti gli elaborati prodotti dal Concessionario in sede di offerta e durante la Concessione, sono acquisiti

dal Concedente che potrà disporre per i propri fini istituzionali senza ulteriori assensi da parte del Concessionario.

Articolo III-14 - Disposizioni varie.

III.14.1 Elezione di Domicilio.

Agli effetti della presente convenzione, il Concessionario elegge domicilio in [_____]. Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto a decorrere dalla intervenuta ricezione della relativa comunicazione.

III.14.2 Stipulazione e spese.

La presente Convenzione verrà stipulata con il Concedente in forma pubblica. **Tutte le spese inerenti e conseguenti (imposte, diritti di segreteria, ecc.) IVA esclusa, sono a totale carico del Concessionario.**

Le prestazioni oggetto della Convenzione afferenti i corrispettivi da percepirsi dal Concessionario sono soggette ad IVA e, come tali, il presente atto è soggetto a registrazione e tassa fissa.

III.14.3 Comunicazioni.

Tutte le comunicazioni previste dalla presente Convenzione dovranno essere inviate in forma scritta a mezzo PEC, fax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai seguenti indirizzi:

Se al Concedente, ai seguenti indirizzi:

Att.: _____

PEC _____

Fax: _____

Se al Concessionario, ai seguenti indirizzi:

Att.: _____

PEC _____

Fax: _____

o al diverso indirizzo che le parti avranno comunicato per iscritto in conformità alle precedenti disposizioni.

Le dette comunicazioni saranno efficaci al momento della loro ricezione da parte del destinatario, certificata dall'avviso di ricevimento, nel caso della posta elettronica certificata o della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, nel caso del fax, dal rapporto di trasmissione positivo confermato telefonicamente con l'annotazione della persona ricevente.

Articolo III-15 – Imposte, tasse, canoni

III.14.2 Sono a carico del Concessionario tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere attinenti alla gestione dei beni strumentali all'erogazione del Servizio stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti locali.

Articolo III-16 – Incaricato del trattamento dati personali

III.16.1 Per l'attività oggetto del Servizio, il Concessionario assumerà la qualifica d'incaricato del trattamento dei dati personali in nome e per conto del Comune, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

III.16.2 Con tale qualifica il Concessionario potrà trattare i dati personali per quanto strettamente necessario allo svolgimento del Servizio, adottando tutte le misure previste dalla legge in ordine ad ogni fase del trattamento dei dati personali.

Articolo III-17 - Allegati.

Costituiscono parte integrante della presente Convenzione, anche se ad essa non materialmente uniti, gli Allegati elencati al punto "e" della sopraesesa premessa.

Per il Concedente

Per il Concessionario

[nome, qualifica]

[nome, qualifica]